



**Comunicato Ufficiale**  
N. 214

**Del**  
9 maggio 2023

## **A) RISULTATI DI GARE**

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

### **SERIE A TIM**

#### **Gare del 6-7-8 maggio 2023 - Quindicesima giornata ritorno**

Atalanta-Juventus 0-2  
Cremonese-Spezia 2-0  
Empoli-Salernitana 2-1  
Lecce-Hellas Verona 0-1  
Milan-Lazio 2-0  
Napoli-Fiorentina 1-0  
Roma-Internazionale 0-2  
Sassuolo-Bologna 1-1  
Torino-Monza 1-1  
Udinese-Sampdoria 2-0

## **B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:


" " " **N. 92**

### **SERIE A TIM**

#### **Gare del 6-7-8 maggio 2023 - Quindicesima giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

214/707



## Gara Soc. ATALANTA - Soc. JUVENTUS

### *Il Giudice sportivo,*

considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Atalanta occupanti il settore denominato "Curva Nord Pisani" levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo, cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Juventus Dusan Vlahovic;

considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto, provenivano fino all'80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore (denominato "Curva Nord Pisani");

considerato che di tale comportamento del pubblico prendeva nota il direttore di gara, che chiedeva di avvisare dell'accaduto il responsabile dell'ordine pubblico per gli annunci di rito;

considerato che il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di casa nei confronti della propria tifoseria, ed in un'occasione i fischi di disapprovazione di parte del restante pubblico, non riuscivano ad impedire il ripetersi di tali deprecabili manifestazioni;

ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, nn. 1 e 4, CGS;

*P.Q.M.*

delibera di sanzionare la Soc. Atalanta con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord Pisani" privo di spettatori.

\* \* \* \* \*

### **a) SOCIETA'**

#### *Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Salerni-**

**tana, Sampdoria, Sassuolo e Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

**delibera,**

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e, per avere inoltre, al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **CREMONESE** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **SPEZIA** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **MONZA** per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**AGUDELO ARDILA Kevin Andres** (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**BRONN Dylan Daniel Mahmoud** (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**PEDERSEN Joakim Maehle** (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

**POSCH Stefan** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**THIAW Malick** (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

#### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

##### AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (OTTAVA SANZIONE)

**HJULMAND Morten Blom Due** (Lecce): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

##### AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)

**FARAONI Marco Davide** (Hellas Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

##### AMMONIZIONE

##### SESTA SANZIONE

**RICCI Samuele** (Torino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

**PELLEGRINI Lorenzo** (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

SECONDA SANZIONE

**KARAMOH Yann** (Torino)  
**UDIN Remi** (Lecce)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

**LOPEZ Maxime Fabien** (Sassuolo)  
**NASCIMENTO FRANCA Rodrigo** (Udinese)

OTTAVA SANZIONE

**AMPADU Ethan Kwame Col** (Spezia)  
**MARUSIC Adam** (Lazio)  
**RABIOT Adrien** (Juventus)

SETTIMA SANZIONE

**MANCINI Gianluca** (Roma)

SESTA SANZIONE

**CALABRIA Davide** (Milan)  
**CASALE Nicolo** (Lazio)  
**MAGNANI Giangiacomo** (Hellas Verona)  
**ROMAGNOLI Alessio** (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

**MARTINEZ Lautaro Javier** (Internazionale)  
**ZOPOLATO NEVES Carlos Augusto** (Monza)

TERZA SANZIONE

**AUGELLO Tommaso** (Sampdoria)  
**DESTRO Mattia** (Empoli)

**GAGLIARDINI Roberto** (Internazionale)  
**SPINAZZOLA Leonardo** (Roma)

SECONDA SANZIONE

**BALDANZI Tommaso** (Empoli)  
**MASINA Adam** (Udinese)  
**NGONGE Cyril Jean** (Hellas Verona)  
**WINKS Harry Billy** (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

**LOVATO Matteo** (Salernitana)  
**NIELSEN Oliver Abildgaard** (Hellas Verona)  
**PELLEGRINI Luca** (Lazio)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**MONTIPO' Lorenzo** (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

**VLAHOVIC Dusan** (Juventus)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

“ ” ”

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 MAGGIO 2023